

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

(Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ sugli effettivi massimi è modificata come segue:

Art. 7

¹ Per le aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza cedere concime aziendale a terzi, l'effettivo massimo è calcolato in funzione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l'allegato 1 numero 2.1 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sui pagamenti diretti.

² Se l'effettivo massimo supera i limiti di cui agli articoli 2–4 e se gli effettivi di cui agli articoli 2–4 sono realmente superati, l'azienda deve presentare all'autorità cantonale competente, mediante l'apposito modulo, una domanda per determinare i valori limite applicabili ad essa.

³ L'autorità cantonale competente verifica i dati e inoltra la domanda all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

⁴ L'Ufficio federale determina l'effettivo massimo applicabile all'azienda e la superficie utile disponibile.

⁵ L'effettivo massimo è valido per 15 anni. Almeno entro sei mesi prima della scadenza occorre presentare una nuova domanda.

⁶ In caso di modifiche importanti delle condizioni, l'Ufficio federale può adeguare l'effettivo massimo prima della scadenza del termine.

⁷ Se le prescrizioni concernenti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, la protezione degli animali e la protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito, l'effettivo massimo può essere adeguato in qualsiasi momento.

¹ RS 916.344

² RS 910.13

Art. 10 Valorizzazione di sottoprodotti
non provenienti dalla trasformazione del latte

¹ L'Ufficio federale rilascia su domanda un'autorizzazione eccezionale alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte se:

- a. lo smaltimento di questi sottoprodotti è un compito d'interesse pubblico regionale;
- b. i sottoprodotti utilizzati coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini.

² Per verificare se la valorizzazione dei sottoprodotti è un compito di interesse pubblico regionale, l'Ufficio federale sente i Cantoni interessati.

³ In caso di impiego concomitante di sottoprodotti secondo il presente articolo e di quelli secondo l'articolo 9, tali sottoprodotti devono coprire almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini.

Art. 10a Elenco dei sottoprodotti

¹ I sottoprodotti presi in considerazione per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo gli articoli 9 e 10 sono elencati nell'allegato.

² L'Ufficio federale può adeguare l'allegato.

Art. 22a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 maggio 2011

¹ Le autorizzazioni eccezionali concesse alle aziende che possono tenere un effettivo superiore a quello previsto dall'articolo 2, poiché usano sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, restano valide fino alla loro scadenza.

² Le aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non possono procurarsi sottoprodotti di cui all'allegato in quantità sufficiente per ottenere una nuova autorizzazione eccezionale devono riportare l'effettivo di animali entro il 31 dicembre 2015 agli effettivi massimi o ai limiti determinati nella nuova autorizzazione eccezionale.

³ Le registrazioni degli effettivi massimi e della superficie utile effettuate secondo il diritto in vigore per ogni azienda sono valide per 15 anni dal momento della registrazione.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato conformemente alla versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 28 ottobre 1998³ sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 3 lett. c e d

³ Sono aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico (art. 14 cpv. 7 lett. b LPAc):

- c. le aziende con allevamento di suini che coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte;
- d. le aziende con allevamento di suini che coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini sia con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte sia con sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 maggio 2011

L'autorità cantonale può concedere, sino al 31 dicembre 2015, una deroga secondo l'articolo 25 capoverso 1 alle aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non soddisfano più le esigenze secondo l'articolo 25 capoverso 3 lettere c e d, se tali aziende dimostrano che fino ad allora hanno usato sottoprodotti di macelli e di macellerie o resti alimentari a scopo foraggero e non hanno potuto compensare questa soppressione con altri sottoprodotti.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 10a e 22a cpv. 2)

Elenco dei sottoprodotti secondo gli articoli 9 e 10

Denominazione	Sottoprodotto della ...	SS (g/kg)	EDS (MJ/kg)
<i>Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte (art. 9):</i>			
Latticello	Fabbricazione del burro	65	1,1
Latticello 20 %	Fabbricazione del burro	200	3,4
Latticello 30 %	Fabbricazione del burro	300	5,1
Latte scremato	Centrifugazione della panna	85	1,4
Scarti di formaggio	Fabbricazione del formaggio	700	17,5
Siero di latte (=siero)	Fabbricazione del formaggio		
– formaggio a pasta dura		60	0,9
– formaggio a pasta molle		53	0,8
– ricotta		60	0,9
– concentrato di siero di latte			
12 %		120	1,8
18 %		180	2,6
25 %		250	3,7
Permeato	Produzione di proteine a partire da latte scremato o siero di latte	40	0,6
<i>Sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte (art. 10):</i>			
Amido di frumento liquido	Produzione di amido	250	4,2
Sottoprodotto della fabbricazione di tofu	Fabbricazione di tofu	200	2,6
Trebbie di birra fresche	Produzione di birra	220	2,1
Zuppa di scarti vegetali	Fabbricazione di conserve vegetali	120	1,7
Melassa	Produzione di zucchero	760	10,3
Sottoprodotti della pasta e della panetteria	Produzione di pasta e pane	850	14,5
Barbabietole da zucchero	Produzione di zucchero	190	2,5
Trebbie di mele e di pere	Produzione di succhi di frutta	280	2,1
Scarti delle bucce di patata	Trasformazione delle patate	150	1,9
Lieviti	Produzione di birra/Panetteria	100	1,4
SS =	sostanza secca		
EDS =	energia digeribile suini		